

CAMERA DEI DEPUTATI

N.404

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (404)

(articoli 16, commi 4 e 7, e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

Trasmesso alla Presidenza il 20 marzo 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento locale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale - Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.2

(Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: "Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016", è inserito il seguente: "Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del".

ART.3

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: "lettera p)" sono inserite le seguenti: ", nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

ART.4

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) alla lettera a) le parole: "e le autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "e le autorità di sistema portuale";
- b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;";
- c) alla lettera p) le parole: "; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono soppresse.

ART.5

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "o agli enti pubblici partecipanti" sono inserite le seguenti: "o allo svolgimento delle loro funzioni";
 - b) al comma 7 la parola: "nonché" è soppressa e, dopo le parole: "aree montane" sono inserite le seguenti: ", nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";
 - c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.";
 - d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, può deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1."

ART.6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

- 1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate" sono soppresse;
 - b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "consultazione pubblica" sono inserite le seguenti: ", secondo modalità da essi stessi disciplinate";
 - c) al comma 4, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "e degli enti nazionali" e le parole: "è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti" sono sostituite dalle seguenti: "sono competenti le sezioni riunite in sede di controllo".

ART.7

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

- 1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, dopo le parole: "del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

c) al comma 6, primo periodo, le parole: ", sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza" sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

ART.8

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

b) al comma 3 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

c) al comma 4 le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

d) al comma 5 le parole: "effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito" sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito".

ART.9

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo le parole: "a legislazione vigente," sono inserite le seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

ART.10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: "costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "a partecipazione mista pubblico-privata".



ART.11

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, dopo le parole: "alle assunzioni di personale" sono inserite le seguenti: " , tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opererà";
 - b) al comma 9 le parole: "alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".

ART.12

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: "commi da 1 a 4" sono inserite le seguenti: "da parte degli enti locali".

ART.13

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: "commi 1, 2 e 3," sono soppresse;
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2017" e la parola "medesima" è soppressa.

ART.14

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 2017";
 - b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle politiche sociali," è inserita la seguente: "adottato" e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: " , previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
 - c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.";
 - d) al comma 5, primo periodo, le parole: "a quanto" sono sostituite dalle seguenti: "al divieto".



ART.15

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2017";
 - b) al comma 2, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: ", ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea";
 - c) al comma 10, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2017";
 - d) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: "12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione."

ART.16

(Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. L'Allegato A del presente decreto sostituisce l'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.19

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato A
(di cui all'articolo 16, comma 1)

Società

Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit

Gruppo

Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo FIRA
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta
Gruppo Veneto Sviluppo



Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppumbria
Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR

